

STATUTO

Articolo 1: DENOMINAZIONE

E' costituita l' A.C.U.S.E.L. (Associazione Campana Uffici SUAP Enti Locali)

Articolo 2: SEDE

L'ACUSEL ha sede in Lusciano (CE), attualmente in via Marconi n. 60.

Articolo 3: SCOPO

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone le seguenti finalità:

1. svolgere la propria azione verso la Regione Campania, gli Organi regionali, le Autonomie Locali campane, gli Enti Pubblici campani e collaborare con Essi nella formazione di nuove norme legislative a tutela e valorizzazione dell'attività dei SUAP, dei Funzionari Responsabili e degli Operatori degli Uffici SUAP degli Enti Locali;
2. prestare opera di assistenza tecnico-giuridica a tutti gli Associati per il miglioramento dei compiti di istituto, curando un adeguato aggiornamento con studi, seminari, pubblicazioni di riviste del settore e giornali, istituire gruppi di studio;
3. promuovere riunioni a livello provinciale e regionale per dibattere i problemi tecnico - giuridici della materia, promuovere convegni, seminari, dibattiti, conferenze, incontri di studi allo scopo di studiare e procurare la soluzione dei problemi e migliorare la professionalità degli Amministratori e Operatori del settore, a condizioni preferenziali per i propri iscritti;
4. effettuare corsi di formazione e di aggiornamento professionale per Funzionari e Operatori degli Uffici SUAP degli Enti Locali campani, anche con appositi fondi gestiti dalla Regione Campania, dai Ministeri dell'Interno, delle Finanze, da altri Ministeri, da Enti o dalla Comunità Economica Europea;
5. stipulare apposite convenzioni o contratti, con Enti Pubblici campani per il raggiungimento dei fini istituzionali;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4: PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio destinato alla realizzazione degli scopi associativi è costituito da:

1. dai contributi degli associati;
2. da contributi ed elargizioni di Enti Pubblici o Società che, a qualsiasi titolo pervengono all'Associazione;
3. da eventuali fondi di riserva ordinaria costituiti dalle eccedenze di bilancio che in sede di approvazione del rendiconto l'Assemblea Generale;
4. da eventuale erogazioni, donazioni, lasciti, elargizioni liberali in denaro. Queste sono accettate dalla Giunta che ne delibera sulla utilizzazione in armonia con le finalità d'istituto;
5. dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, o che comunque siano o vengano di proprietà dell'Associazione.

Articolo 5: ENTRATE

Le entrate dell'associazione sono costituite:

1. dalle quote associative versate dagli Associati a seguito di attivazione di apposite convenzioni, dai contributi, dalle sovvenzioni e dalle liberalità che pervengono a qualsiasi titolo all'Associazione;
2. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
3. da rimborsi;
4. da attività marginali di carattere commerciale e produttivo.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Articolo 6: ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. La Giunta Esecutiva provvede a redigere il bilancio preventivo d'intesa con il Presidente. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 28 febbraio di ogni anno dall'Assemblea Generale.

A chiusura di ogni esercizio sociale, la Giunta Esecutiva provvede alla predisposizione del Bilancio consuntivo e presenta la situazione patrimoniale e il conto economico all'Assemblea dei Soci che deve discuterli ed approvarli entro il 30 giugno. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 7: SOCI

Sono soci dell'Associazione gli Enti Pubblici territoriali (Città Metropolitane, Provincie, Comuni, Unione di Comuni), gli Uffici SUAP e gli Operatori degli Uffici SUAP che condividono gli scopi associativi.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

Chi desidera diventare socio deve presentare apposita domanda di ammissione, nella quale dichiararsi di obbligarsi all'osservanza del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta.

E' facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti a vario titolo. I versamenti a fondo di dotazione possono essere di varia entità e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione. Non può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione né sono previsti diritti sul patrimonio dell'Associazione a seguito dei versamenti effettuati.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non creano quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Sull'accoglimento di ammissione a socio, il Presidente dell'Associazione, dispone l'iscrizione nel registro dei soci.

I soci che non avranno presentato per iscritto le dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e così di seguito.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea. Ogni socio ha un voto. Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio e ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

L'adesione all'Associazione ha valore a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, così come previsto dal D.lgs. 460 del 4.12.1997 - articolo 5 comma 4 *quinquies* lettera c, salvo in ogni caso il diritto di recesso.

Articolo 8: DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto a partecipare alle eventuali iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione. Ogni socio è tenuto a partecipare agli sforzi destinati ad assicurare la piena riuscita degli scopi sociali e dei programmi deliberati dagli organi dell'associazione.

La qualità di socio si perde, per decesso, per indegnità, per recesso, per decadenza, per esclusione. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati in alcun caso.

La decadenza è deliberata nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione. L'esclusione è deliberata nei confronti del socio che danneggi moralmente e materialmente l'Associazione oppure che causi tormenti, dissidi o disordini fra i soci.

Perde, inoltre, la qualità di socio:

1. chi non osserva le disposizioni contenute nell'atto costitutivo, nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali competenti;
2. chi senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

Spetta alla Giunta esecutiva constatare e deliberare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, ne legittimino il recesso, la decadenza, l'esclusione ecc. da notificare con le motivazioni all'interessato a mezzo e-mail.

Articolo 9: ORGANI

Organi dell'Associazione sono:

- il Presidente dell'Associazione
- la Giunta esecutiva
- l'Assemblea Generale

Articolo 10: PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi con la facoltà di agire e resistere in giudizio, di nominare Avvocati e Procuratori, per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio Statuto. In assenza od impedimento del Presidente è il componente di Giunta più anziano d'età a rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica per il tempo deciso dall'Assemblea generale al momento della nomina, ed è sempre rieleggibile. Presiede e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Generale. Convoca e presiede l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, convoca e presiede la Giunta Esecutiva fissandone gli ordini del giorno. Il Presidente può farsi assistere da persona di Sua fiducia al quale può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o di talune categorie di atti. Il Presidente rappresenta l'Associazione avanti gli Uffici pubblici e qualsiasi altra autorità amministrativa e può farsi rappresentare. Il Presidente dispone l'iscrizione del socio nell'apposito registro.

Al Presidente è demandato inoltre di:

- a) presentare istanze, ricorsi e controricorsi.
- b) assicurare il funzionamento dell'Associazione.
- c) vigilare sulla tenuta della contabilità e sulla conservazione dei documenti.
- d) predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, d'intesa con la Giunta Esecutiva, da sottoporre per l'approvazione, all'Assemblea Generale o a chi per essa.
- e) accertare che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione.
- f) conferire, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva procure generali.
- g) dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni presi dagli Organi dell'Associazione.
- h) nominare periti e arbitri.
- i) assumere dipendenti, stabilire gli incarichi e le mansioni, fissarne le retribuzioni, sospenderli e licenziarli.
- j) affidare e dare incarico per la tenuta della contabilità a commercialista di Sua fiducia e fissarne il compenso.
- k) acquistare, vendere permutare beni mobili ed immobili occorrenti per la gestione dell'Associazione;
- l) può costituire o partecipare per il raggiungimento dei fini istituzionali, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva, a Società anche di capitali a ciò finalizzate;
- m) può svolgere funzioni di Presidente, Amministratore o Componente del Consiglio di Amministrazione, di società;
- n) fare qualsiasi operazione Bancaria e finanziaria, quali:
 - 1. apertura e chiusura di c/c Postali, o c/c Bancari e di altri conti;
 - 2. disposizioni e prelevamenti dai detti conti, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi, a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito o, comunque, allo scoperto;
 - 3. rilascio di pagherò diretti e cambiali tratte, girata di assegni, vaglia cambiari e documenti allo sconto e all'incasso.
 - 4. apertura di credito in conto corrente e richiesta di crediti in genere.
 - 5. assumere mutui o garanzie per l'acquisto di immobile per trasferire la sede sociale dell'Associazione.
 - 6. stipulare contratti di assicurazione, di noleggio, di locazione e altri contratti occorrenti per lo svolgimento dell'attività associativa.
 - 7. riscuotere vaglia postali e telegrafici, buono cheque ed assegni di qualsiasi specie e di qualsiasi ammontare, compresi i mandati da Enti, società, privati ecc. rilasciando le corrispondenti quietanze.
 - 8. gestire e compiere tutte le operazioni previste nello scopo sociale per il raggiungimento dello stesso.

Il Presidente è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'eventuale conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le competenti autorità e quelle intese all'acquisto da parte dell'associazione della personalità giuridica. Tutti i poteri gestionali del Presidente devono essere esercitati nei limiti della programmazione economica e patrimoniale previsti da fini istituzionali.

Articolo 11: LA GIUNTA ESECUTIVA

L'Associazione è amministrata dalla Giunta esecutiva, composta da tre membri. I tre membri della Giunta durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di decesso di uno o più membri, la Giunta provvede alla loro sostituzione provvisoria, sino alla prossima Assemblea Generale. In assenza della Giunta esecutiva le sue funzioni sono espletate dal Presidente.

La Giunta Esecutiva è investita dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che in modo tassativo la legge o lo Statuto riserva all'Assemblea generale e al Presidente. La Giunta su proposta del Presidente può delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più suoi componenti.

La Giunta esecutiva si riunisce possibilmente una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta da almeno un terzo dei componenti. L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente cinque giorni liberi prima dalla data dell'adunanza a mezzo mail. In caso di urgenza il termine potrà essere ridotto a quarantotto ore. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti da esaminare. Se richiesto nell'ordine del giorno la Giunta si può riunire in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima, solo se avviene a distanza di due ore. Le riunioni vengono presiedute dal Presidente dell'Associazione.

Per la validità delle adunanze occorre la personale presenza della maggioranza dei componenti della Giunta. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, la votazione avviene per alzata di mano se non viene stabilito diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni della Giunta devono essere scritte in un apposito libro e i relativi verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Le riunioni della Giunta devono svolgersi nella sede sociale. Il Componente della Giunta Esecutiva che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo si deve ritenere decaduto dall'ufficio.

E' di competenza della Giunta esecutiva di:

- a) reperire fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- b) convocare l'Assemblea Generale dei Soci, se non convocata dal Presidente;
- c) provvedere alla formazione e all'amministrazione dei fondi di riserva;
- d) proporre all'Assemblea Generale o a chi per essa l'accantonamento o la compensazione delle perdite;
- e) promuovere Convegni, Seminari e quant'altro elencato all'art. 3 del presente statuto per diffondere e far conoscere lo scopo e il funzionamento dell'Associazione;
- f) predisporre, d'intesa col Presidente, il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'andamento della gestione;
- g) stabilire un compenso annuo o un'indennità annua o mensile per il Presidente a titolo di rappresentanza, o un emolumento nei limiti e salvo divieti di legge;
- h) stabilire anche su proposta del Presidente, un gettone di presenza o emolumenti individuali annui o una indennità da dare alle cariche elettive, nei limiti e salvo divieti di legge. Se nulla è stato deciso le cariche elettive sono gratuite.

Articolo 12: ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è composta dai soci iscritti nel registro dei soci. La convocazione dell'Assemblea (ordinaria o straordinaria) è effettuata dal Presidente con e-mail inviata almeno quindici giorni prima dalla data di convocazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve contenere oltre all'ordine del giorno, il luogo della riunione, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, purché a distanza non inferiore a due ore. L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale. I soci sono convocati in Assemblea ordinaria se non previsto diversamente due volte all'anno dal Presidente o dalla Giunta esecutiva per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea ordinaria provvede:

- a) all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo se diversamente non viene stabilito;

- b) alla nomina del Presidente dell'Associazione;
- c) alla nomina della Giunta Esecutiva, che si compone da 3 membri;
- d) a deliberare su qualsiasi altro argomento attinente alla gestione dell'associazione riservato alla sua competenza dal presente statuto o dalle leggi. Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina per le suddette cariche dovrà essere fatta a scrutinio segreto o per alzata di mano. E' ammesso il voto per delega, ogni socio può avere cinque deleghe. Risultano eletti gli associati che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

L'Assemblea straordinaria provvede a:

- a) modificare l'atto costitutivo e lo statuto;
- b) stabilire l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- c) nominare i liquidatori e stabilire i loro poteri;
- d) deliberare su qualsiasi altro argomento previsto espressamente alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultano iscritti nel libro dei soci. I soci possono intervenire in Assemblea per rappresentanza, facendosi rappresentare da altri soci. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea .

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Il Presidente nomina un Segretario anche un non socio e sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori tra i soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire all'Assemblea e la validità delle deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte in verbali trascritti in apposito libro sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le Assemblee sono validamente costituite per deliberare sia nell'Assemblea ordinaria che straordinaria se in prima convocazione intervenga o sia rappresentata almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, da tenersi non meno di due ore dopo quella fissata per la prima, l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale quando ne faccia domanda un quinto dei soci presenti o rappresentati. Per la revisione o modificazione del presente statuto sarà necessario il voto dell'Assemblea Generale, specificatamente convocata a tale scopo o dal Presidente o dalla Giunta esecutiva e che all'adunanza partecipi almeno il quorum previsto per l'Assemblea straordinaria, dal codice civile.

Articolo 13: NORME GENERALI DEGLI ORGANI

Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo diversa disposizione della Giunta esecutiva. La Giunta stessa può assegnare al Presidente un compenso o un'indennità annuale a titolo di spese di rappresentanza. Tutte le cariche hanno la durata per il tempo deciso dall'Assemblea generale al momento della loro nomina e sono rinnovabili e rieleggibili. In caso di vacanza, potranno riunirsi e deliberare fino alle successive elezioni.

Articolo 14: SEDI PROVINCIALI

Gli aderenti all'Associazione potranno operare a livello territoriale articolandosi secondo le esigenze locali previa autorizzazione della Giunta esecutiva, che ne fisserà le norme del loro funzionamento e su proposta del Presidente, delibererà l'istituzione, di volta in volta delle sedi. Ne fisserà le competenze, che saranno attribuite alle varie sezioni periferiche ed i limiti dell'autonomia che andranno a godere. Le sedi medesime saranno composte da un Presidente e da tre componenti il direttivo Provinciale.

Articolo 15: SCIoglimento

L'Associazione avrà la durata a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità che l'assemblea deciderà al momento, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'adunanza per lo scioglimento sia in prima che in seconda convocazione deve rifarsi all'art. 21 del codice civile.

Articolo 16: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto nel presente statuto e atto costitutivo si demanda alle disposizioni di cui al libro I, titolo 2, del codice civile.